

“Senza frontiere”: norme e linee guida internazionali sull’accessibilità

Avv. Monica Virga
Lions Club Aeroporto Sextum

Sommario:

1. Premesse.
2. La Comunità internazionale: 2.1 l’ONU; 2.2 L’UNICEF.
3. L’Unione Europea: 3.1. i provvedimenti più significativi in tema di disabilità; 3.2 ratifica della Convenzione dell’ONU, 3.3 le strategie politiche per il decennio 2010-2020.
4. I paesi virtuosi in Europa: 4.1 la Danimarca; 4.2 il Regno Unito.
5. Conclusioni: “*Design for all*”.

67

1. Premesse.

Questa relazione ha lo scopo di illustrare sinteticamente quali siano le norme e le linee guida internazionali ed in particolare dell’Unione Europea in materia di eliminazione di barriere architettoniche, quale sia lo spirito che le anima e quali siano i paesi europei più virtuosi da sempre nel settore.

Partiamo da un dato molto interessante: le persone disabili in Europa sono **80 milioni** che rappresentano il 15% dei residenti provenienti da 27 paesi, ossia un abitante su sei⁶.

Si tratta di un numero destinato a salire tenuto conto dell’invecchiamento demografico in Europa⁷ e pertanto tutte le azioni che a livello internazionale ed europeo verranno intraprese avranno un impatto concreto sulla qualità della vita di una parte sempre più importante della popolazione.

6 Indagine sulle forze di lavoro dell’UE, modulo ad hoc sull’occupazione delle persone disabili (IFL MAH), 2002.

7 Entro il 2050 il 34,5% della popolazione avrà più di 60 anni.

Altresì di tutta evidenza che un fenomeno che coinvolge un numero così vasto di persone implica necessariamente che le barriere da abbattere siano prima di tutto quelle mentali, spirituali e poi quelle fisiche che, per ultime, potranno essere più agevolmente risolte.

Se poniamo a fondamento della nostra società il diritto alla diversità e il diritto all'uguaglianza, dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini dispongano dei mezzi per condurre una vita sociale ed economica attiva. Elemento chiave di tale società è appunto un ambiente edificato accessibile, obiettivo raggiungibile unicamente all'interno di un quadro normativo efficace.⁸

Si tratta di ottanta milioni di persone che, per problematiche di vario genere legate a patologie, incidenti, anzianità ecc. hanno difficoltà di movimento e di accessibilità ad abitazioni, trasporti, servizi, strutture sportive, attività ludiche ma che hanno il diritto di vivere una vita quanto più possibile piena, autonoma e dignitosa, senza dimenticare che il concetto di accessibilità è anche tra i più affini a quello di libertà.

2. La Comunità Internazionale e l'Unione Europea

2.1 L'ONU

Le prime regole standard sull'eliminazione delle barriere architettoniche a livello internazionale furono adottate il 20.12.1993 da parte delle Nazioni Unite.

Con la Risoluzione 48/96 del 4 marzo 1994 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vennero emanate "Norme uniformi delle Pari Opportunità per le Persone Handicappate".

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è invece stata adottata il 13 dicembre 2006 dall'ONU con la risoluzione A/RES/61/106.

⁸ José Manuel Barroso, "Allocuzione di apertura del presidente Barroso per l'evento inaugurale europeo sugli appalti pubblici e l'accessibilità all'ambiente edificato".

Si tratta di un'ampia Convenzione composta da 47 articoli oltre ad un Protocollo opzionale che prende in considerazione i diritti delle persone con disabilità ad ampio spettro, noi analizzeremo solo ciò che attiene strettamente all'abolizione delle barriere architettoniche e più in generale all'accessibilità.

All'interno della Convenzione troviamo il riconoscimento dell'importanza “ *dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali*”.

Tra gli obblighi generali sottoscritti in tale Convenzione vi sono quelli di:

- adottare tutte le misure legislative, amministrative e altre per la realizzazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione;
- abrogare quelle esistenti che ne siano in contrasto;
- a prendere tutte le misure appropriate per eliminare ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità;
- a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente che richiedano il minor adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle specifiche esigenze delle persone con disabilità e lo stesso anche per la disponibilità e l'uso delle nuove tecnologie;
- a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza servizi di supporto e attrezzature.

Vi è una parte molto innovativa volta all' “*accrescimento della consapevolezza*” (art. 8) nella quale si prevede, tra gli altri, che gli Stati si impegnino ad adottare misure immediate ed efficaci allo scopo di assicurare che:

- gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali confrontano le persone con disabilità;
- le strutture e gli edifici aperti al pubblico siano dotati di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- Siano messe a disposizione forme di aiuto da parte di persone di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico.

All'art. 19 si prende in considerazione la “*vita indipendente ed inclusione nella comunità*”, è infatti previsto che gli Stati sottoscrittori della Convenzione riconoscano ai disabili la possibilità di scegliere, sulla base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e non siano obbligate a vivere in particolari sistemazioni abitative, che abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità.

All'art. 20 gli Stati si impegnano a prendere misure efficaci per assicurare alle persone disabili la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

- Agevolare l'accesso ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, tecnologie di supporto ecc. a costi sostenibili;
- Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavoro con esse una formazione sulle tecniche di mobilità

All'art. 30 gli Stati si impegnano a riconoscere il diritto delle persone con disabilità a prendere parte alla vita culturale garantendo loro l'accesso ai luoghi di attività culturali, come teatri,

musei, cinema, biblioteche e servizi turistici e per quanto possibile ai monumenti e siti importanti per la cultura nazionale⁹.

La Convenzione prevede ovviamente un apposito Comitato di sorveglianza che dovrà periodicamente riferire sull'adempimento delle norme in esso previste.

2.2. L'UNICEF

Anche l'UNICEF ha sottoscritto una Convenzione sui diritti delle persone disabili di una cinquantina di articoli sulla scorta di quella promossa dall'ONU.

In particolare, per quanto riguarda l'accessibilità, l'art. 9 prevede che gli Stati aderenti, al fine di garantire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare a tutti gli ambiti della vita, devono prendere misure appropriate per assicurare l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.

Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità dovranno applicarsi tra l'altro a: edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro.

Gli Stati, inoltre, secondo la predetta Convenzione, dovranno anche prendere appropriate misure per sviluppare, promulgare e

⁹ Uno studio sull'accessibilità nel settore turistico effettuato in Germania sul comportamento dei viaggiatori disabili e di altri viaggiatori con limitazioni motorie ha mostrato che:

il 36% non viaggia, in quanto i servizi proposti non risultano accessibili,

il 48% viaggerebbe più spesso se i servizi proposti fossero più accessibili,

il 62% spenderebbe di più per avere servizi accessibili,

il 17% ha viaggiato all'estero per la disponibilità di maggiori offerte accessibili.

Fonte: Ministero Federale dell'Economia e del Lavoro, 2004.

monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico.

All'art. 18 in particolare viene riconosciuto il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e di cittadinanza.

La Convenzione prevede ovviamente la costituzione di un apposito Comitato di sorveglianza sull'adempimento delle clausole ivi previste affinché non vi siano abusi o distorsioni.

3. l'unione europea

3.1. I provvedimenti più significativi in tema di disabilità

Sono numerosi i provvedimenti che nel tempo l'UE ha assunto riguardo al tema di cui ci occupiamo, in ordine cronologico i più rappresentativi sono i seguenti:

72

Il **09.12.1989** a Strasburgo veniva adottata la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori dai Capi di Stato e di governo di undici Stati membri del Consiglio Europeo che al punto 26 afferma che ogni persona handicappata deve poter beneficiare di misure concrete aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale, misure che riguardano, tra le altre, l'accessibilità, la mobilità e i mezzi di trasporto e l'alloggio.

Il **20.12.1993** l'Assemblea Generale adotta le norme standard delle Nazioni Unite relative alla pari opportunità per i disabili.

Nel **1995** viene stesa la Carta di Barcellona su "la città e le persone handicappate" a cui aderiscono mole municipalità che si impegnano, tra l'altro, ad approntare misure di accessibilità ed eliminazione di barriere architettoniche nel rispetto delle disabilità;

Il **20.12.1996** l'UE assume la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio sulla parità di opportunità per i disabili invitando gli Stati membri a valutare se le pertinenti politiche nazionali tengano conto dei diritti dei disabili a far parte della società rimuovendo

ogni ostacolo che vi si opponga.

Nel **2000** il Consiglio dell'Unione Europea emanava la Direttiva del Consiglio 2000/78/EC che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Nel **2002** viene promulgata la Dichiarazione di Madrid in occasione dell'Anno Internazionale della Disabilità (2003), essa sposta l'asse di interesse da una visione eminentemente medico – scientifica ad una prettamente sociale. Diversi i punti trattati: dall'integrazione scolastica a quella lavorativa, dall'assistenza all'associazionismo dei disabili. Ciò sul quale si pone più volte l'accento è sul concetto di discriminazione come atteggiamento generale da combattere non solo con strumenti legislativi ma anche culturali. Per questo uno dei concetti sviluppati è quello dell'autodeterminazione dei disabili, che si esplica anche attraverso la creazione di proprie associazioni.

Nel **2003** l'Unione Europea dedica l'anno proprio ai disabili con una serie di iniziative volte a coinvolgere ogni Stato membro al fine di sensibilizzare le popolazioni ai problemi delle persone portatrici di handicap come ad esempio il finanziamento di testi quali “Costruire per tutti, promuovere l'accessibilità per tutti nell'ambiente costruito e nelle infrastrutture pubbliche”¹⁰ (cfr. paragrafo 5);

Il **9 maggio 2004** l'EIDD (Istituto Europeo per la Progettazione e la Disabilità), in occasione del Meeting Generale Annuale a Stoccolma, ha adottato la seguente Dichiarazione: *In tutta Europa, le differenziazioni di età, cultura ed abilità sono quanto mai evidenti. Si sopravvive a malattie e infortuni e si convive con disabilità come mai prima. Sebbene il mondo attuale sia una realtà complessa, esso è stato creato dall'uomo e, quindi, un luogo in cui possiamo - e dobbiamo - fondare i nostri progetti sul principio dell'inclusione. Progettare per Tutti*¹¹ significa

¹⁰ www.buid-for-all.net, 2006.

¹¹ Vv. capitolo 5 del presente lavoro.

progettare per la diversità umana, per l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Questo approccio olistico ed innovativo costituisce una sfida creativa ed etica per tutti i pianificatori, progettisti, imprenditori, amministratori pubblici e leader politici.

Lo scopo della Progettazione per Tutti è di permettere a tutte le persone di avere pari opportunità di partecipazione in ogni aspetto della società. Per il raggiungimento di tale obiettivo, l'ambiente costruito, gli oggetti quotidiani, i servizi, la cultura e le informazioni – praticamente ogni cosa progettata e realizzata dall'uomo per essere utilizzata dall'uomo - deve essere accessibile, comoda da usare per ognuno nella società ed in grado di rispondere all'evolvere dei cambiamenti umani”.

È del **31 marzo 2004** la DIRETTIVA 2004/17/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio per il Coordinamento delle procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e la DIRETTIVA 2004/18/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi prevedono specifiche norme sull'accessibilità in tema di appalti pubblici.¹²

12 Elementi chiave delle Direttive dal punto di vista dell'Accessibilità:

1) nella predisposizione di un bando di gara, le autorità pubbliche dovranno **identificare tutte le caratteristiche** alle quali il prodotto, l'opera o il servizio dovranno rispondere. Le regole ed il profilo del tipo di caratteristiche che possono essere incluse sono specificate negli articoli e negli allegati delle Direttive relativi alle specifiche tecniche di una gara. In particolare, le Direttive UE fanno riferimento in modo concreto a specifiche tecniche correlate all'accessibilità a favore di persone disabili ed ai requisiti della "Progettazione per tutti". 2) Le autorità pubbliche possono altresì decidere di **imporre condizioni di esecuzione del contratto** all'azienda vincitrice della gara d'appalto. Queste condizioni possono variare dalle esigenze ambientali alle esigenze di accessibilità e all'obbligo di impiegare una certa percentuale di persone disabili nell'esecuzione del lavoro. In ogni caso, ognuna di queste condizioni deve essere enunciata nel bando di gara, in modo da consentire ai partecipanti di tenerne conto nella presentazione delle loro offerte. 3) Le Direttive includono anche norme sulla possibilità di **riservare la partecipazione agli appalti** ad alcuni tipi di aziende, i cui benefici ricadono su quei tipi di laboratori protetti¹³

L'aspetto più importante da considerare è il fatto che le Direttive sugli Appalti Pubblici prevedono l'inclusione di principi sociali ed ambientali e che esse menzionano in modo specifico che i "criteri di accessibilità per persone con disabilità" e la "Progettazione per tutti gli utenti", ove possibile, devono essere presi in considerazione in fase di definizione delle specifiche tecniche. Assai rilevante che si raccomandi che l'Amministrazione aggiudicatrice includa comunque i criteri di accessibilità e della "Progettazione per tutti" nella realizzazione di appalti relativi ad opere pubbliche, anche nei casi in cui la normativa nazionale non preveda l'inclusione delle considerazioni o dei criteri sociali ed ambientali e dove non vi sia altra legge in cui sia prevista l'implementazione dell'approccio relativo alla "Progettazione per tutti".

Nel **2004** a Brussell, l'European Disability Forum redige una "Guidance Paper on the Implementation of EU Public Procurement Directives";

Nel **2010** come meglio specificato al paragrafo seguente l'Unione Europea ratifica la Convenzione ONU sui diritti dei disabili.

3.2. La ratifica della Convenzione ONU

L'Unione Europea ha ratificato la convenzione ONU sui diritti dei disabili il 23 dicembre 2010 e a darne notizia è stato

in cui la maggioranza dei lavoratori coinvolti è composta da persone con disabilità. 4) **considerazioni sociali**, quali l'accessibilità e l'impiego di persone con disabilità, possono rappresentare un criterio di selezione quando una azienda non abbia rispettato i vincoli imposti dalla legge relativi all'impiego di persone con disabilità ovvero sia stata discriminante e per questi motivi sia stata condannata. Tali criteri possono altresì rappresentare una "condizione di esecuzione del contratto", che deve essere rispettata da parte dell'Offerente vincitore della gara di appalto. Ciò deve essere specificato nel bando di gara. 5) Quando si effettua la scelta finale a favore di un'offerta in accordo al principio di quella economicamente più vantaggiosa, le autorità pubbliche possono tener conto dell'accessibilità e delle considerazioni sociali sotto alcune condizioni.

l'EDF (European disability forum)¹³ che spiega come per la prima volta l'Unione generale sui diritti umani.

Si tratta di una ratifica “storica” che segna un passo in avanti nel rispetto dei diritti delle persone disabili, ad oggi però la Convenzione non è ancora stata ratificata da tutti i paesi dell'UE, ne mancano infatti 11 su 27.

Si tratta di un segnale forte per tutti gli stati membri, anche per quelli che ancora non hanno ratificato la convenzione, perché sappiano che è venuto il momento dell'impegno serio per i diritti di queste persone e alla cui sottoscrizione si è giunti grazie alla Presidenza belga, è un importante cambiamento di politica la fine di far rispettare i diritti umani per tutti gli europei e porre la disabilità in cima all'agenda dei diritti umani.

L'Italia ha recepito la Convenzione con legge ordinaria numero 18 del 3 marzo 2009.

76 Con la ratifica si è dato anche il via libera al progetto d'istituzione di un osservatorio sulla disabilità presieduto dal ministro del lavoro e composto da 40 membri e che coinvolge sia i molti osservatori diffusi a livello regionale, sia le associazioni di disabili, sia anche le rappresentanze sindacali.

Tale osservatorio dura in carica 3 anni (eventualmente prorogabili per un ulteriore triennio), ed oltre a promuovere la Convenzione, avrà anche il compito di promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino le condizioni delle persone con disabilità, al fine sia di predisporre una relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, sia di predisporre un programma biennale di promozione dei diritti e di integrazione sociale.

Questa firma impone a tutte le istituzioni dell'Unione Europea a sostenere i valori della Convenzione in tutte le politiche di loro competenza, assicurando l'incorporamento della disabilità: dai trasporti al lavoro e dall'informazione e tecnologie per la comunicazione alla cooperazione allo sviluppo.

Questo significa che dovranno anche rendere accessibili a tutti i propri edifici, gli impieghi e la politica di comunicazione.

3.3. le strategie politiche per il decennio 2010-2020

In occasione di tale ratifica la Commissione Europea ha altresì elaborato in data 15.11.2010 una comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni incentrata sulla “ *Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere*”.

L’obiettivo di questa strategia è quello di rendere effettiva l’attuazione della Convenzione ONU in tutta l’UE.

La strategia è incentrata sull’eliminazione delle barriere¹⁴.

La Commissione ha identificato otto ambiti d’azione principali: l’accessibilità, la partecipazione, l’uguaglianza, l’occupazione, l’istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne.

In particolare la possibilità di avere accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nonchè ad altri servizi e strutture è ancora sottoposta a importanti barriere.

La Commissione propone di utilizzare strumenti legislativi e di altro genere, quali la standardizzazione, per ottimizzare l’accessibilità delle strutture edilizie, dei trasporti e delle TIC conformemente alle iniziative faro “Agenda digitale” e ”l’Unione dell’innovazione”. Nel rispetto dei principi di una migliore regolamentazione, essa studierà l’eventuale vantaggio derivante dall’adozione di misure regolamentari che garantiscano l’accessibilità a prodotti e servizi, tra cui misure destinate ad accrescere il ricorso agli appalti pubblici per incoraggiare la “progettazione per tutti” (*design for all*) nei programmi di istruzione e formazione per le professioni interessate.

14 Eurobarometro 2006: il 91% dei cittadini europei crede che si dovrebbe spendere di più per eliminare le barriere fisiche che ostacolano i disabili.

La strategia ha lo scopo di sfruttare tutte le potenzialità combinate della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della Convenzione dell'ONU.

4. I paesi virtuosi in Europa

4.1 La Danimarca

La Danimarca è il primo paese ad aver affrontato il problema dell'abolizione delle barriere architettoniche per i disabili¹⁵.

Da oltre 60 anni esistono leggi in questo campo in base alle quali lo Stato eroga particolari finanziamenti a favore dei costruttori che prevedono facilitazioni e soluzioni per eliminare le barriere architettoniche nell'edilizia abitativa, anche privata.

La Danimarca fa parte del NORDIC COMMITTEE ON BUILDING REGULATION (NKB) al quale aderiscono anche Finlandia, Irlanda, Norvegia e Svezia e si tratta di un'organizzazione tesa ad uniformare i regolamenti edilizi per quanto riguarda i problemi relativi alle barriere architettoniche.

Tutti gli interventi sono stati realizzati per iniziativa di una apposita fondazione Società per la costruzione di abitazioni voluta dalla Lega Nazionale degli invalidi nel 1954 per ottenere una valida attività edilizia a favore dei disabili sulla base di un programma appositamente studiato.

Il primo scopo di questa società fu la realizzazione di abitazioni per i disabili fisici che pur avendo bisogno di assistenza non avessero necessità di ricovero in istituti specializzati e potessero avere un alloggio integrato da attrezzature che garantissero pasti, le pulizie ed altre facilitazioni.

Il programma della società ha portato a tre tipi diversi di realizzazioni:

- Alloggi per disabili all'interno di abitazioni normali già esistenti

15 Dario Morelli, "Barriere nello spazio architettonico" normativa e progetto, edipuglia.

- Case collettive fornite di particolari strutture;
- Organismi speciali per disabili gravi.

I risultati sono concreti e visibili in molte città danesi in cui sono sorti complessi di notevoli dimensioni a carattere misto, composti da alloggi di tutti e tre i tipi elencati.

Ad Aalborg è stato costruito un edificio di 16 piani con 214 alloggi aderente a questo spirito; a Frederksburg l'edificio costruito consta di 7 piani con 63 alloggi, ad Haders il complesso è costituito da 3 tronchi da 78,30 e 48 appartamenti con impianti comuni, altri ve ne sono ad Herning, Naestved, Tikob, Aabenroa, Aarhus.

Il primo esempio però fu a Copenhagen in Piazza Hans Knudsen, qui l'edificio consta di 13 piani, tutti gli alloggi sono costruiti in modo che possano essere abitati da persone con gravi menomazioni fisiche, ma solo 1/3 degli alloggi è affittato ad invalidi per evitare di dare vita ad un istituto specializzato.

Gli alloggi sono di taglio piccolo da 1 a 3 locali e sono arredati.

Solo pochi alloggi sono dotati di cucina poiché la maggior parte ha solo un angolo cottura visto che all'interno dell'edificio è previsto un ristorante per tutti gli inquilini che offre pasti a prezzi modici.

Al tredicesimo piano è previsto un reparto speciale per disabili con difficoltà di respirazione, l'edificio contiene anche un convitto per disabili che seguono corsi di riabilitazione in una clinica posta nelle vicinanze e un pensionato per giovani invalidi.

Per superare le difficoltà di inserimento nella vita economico e sociale del paese sono previsti dei laboratori protetti e sono previste sale da affittare per incontri, feste, convegni ecc., nel cantinato ci sono sale per hobbies, lavanderia, rimessa per le sedie a rotelle.

Il personale della casa collettiva provvede alla pulizia, assistenza e a ogni richiesta degli inquilini.

Il 94% del costo della costruzione fu reperito da prestiti da

istituti di credito e ipotecari con prestiti statali, il restante 6% con versa menti dagli aspiranti inquilini come acconto e con contributi da parte delle associazioni dei disabili.

In Danimarca si è provveduto anche alla realizzazione di case unifamiliari in affitto servendosi del finanziamento regolato dalle “leggi per la costruzione di abitazioni”, degli aiuti da parte dei comuni e i contributi per minorati fisici.

Nel 1980 è stato decisivo il decentramento delle competenze dallo Stato alle amministrazioni di contea e locali che hanno portato alla chiusura degli istituti residenziali statali a favore di sistemazione abitative più piccole e integrate nel contesto sociale.

Tuttavia negli ultimi tempi la definizione di politiche e risorse esclusivamente sul piano locale, senza un forte riferimento nazionale, potrebbe rendere i servizi per i disabili differenti da contea e contea e quindi indebolirne i diritti nel loro complesso.¹⁶

Si tratta quindi di un Paese, nell’ambito dell’esperienza europea, decisamente all’avanguardia per quanto concerne la previsione normativa e la realizzazione di abitazioni prive di barriere architettoniche e che ugualmente non ha mancato di agevolare i disabili sia nei trasporti che nell’accesso ad ogni ufficio pubblico e privato.

Sempre nel 1980 è stato altresì costituito il “Danish Disability Council” composto in egual misure da persone portatori di disabilità e membri delle autorità pubbliche con il preciso compito di sorvegliare la situazione e il trattamento delle persone disabili e di riferirne gli esiti ai membri di governo e parlamento, questo organo lavora in stretta collaborazione anche con il Centro per le pari opportunità delle persone disabili.¹⁷

4.2 Il Regno Unito

In questo paese l’esperienza è molto diversa rispetto al precedente.

16 Massimiliano Rubbi, “Diversamente danesi. Politiche per la disabilità in Danimarca: un altro mondo auspicabile?”, su www.accaparlante.it.

17 www.dch.dk

Qui tutto è impostato sulla singola proprietà e quindi lo Stato e gli enti locali intervengono tramite apposite leggi con finanziamenti a favore dei disabili che hanno bisogno di apportare modifiche all'interno del proprio alloggio o al fabbricato in cui vivono e anche in favore dei costruttori che prevedono alloggi per disabili.

La prima legge edilizia era del 1957 e stabilisce che ogni autorità locale deve prendere in considerazione la richiesta di alloggi per disabili e presentare alle Autorità centrali programmi di intervento in tal senso.

La stessa disposizione viene ribadita in una legge del 1970 che riguarda le “persone ammalate croniche e invalide” dove viene precisato che ogni Autorità locale ha il compito di analizzare le condizioni degli alloggi nel suo distretto e le necessità delle persone invalide, per poi redigere un programma da sottoporre al Ministero delle abitazioni, con l'elenco dei fabbricati da costruire nel rispetto dei bisogni delle persone portatrici di handicap fisici.

Negli U.S.A. nel 1961, è stato pubblicato il primo standard di progettazione senza barriere denominato American National Standard A1171.1. È stato il primo standard per presentare i criteri per la progettazione di strutture e programmi per l'uso di persone disabili.

La ricerca era iniziata nel 1949 presso l'Università dell'Illinois di Urbana Champaign e si è conclusa nel 1986.

Questo standard è stato adottato dal governo federale degli Stati Uniti nel 1984 per UFAS e poi nel 1990 per l'ADA.

Una norma simile era appunto quella dei primi anni 1970 nel Regno Unito sviluppata da Selwyn Goldsmith, che conteneva grandi quantità di dati e studi empirici delle persone con disabilità. Entrambi gli standard sono considerati eccellenti risorse per i progettisti.

Fu anche preparata una circolare “Join circular” dal Department of the Environment e dal Welsh Office intitolata “Adattamenti di abitazioni per persone fisicamente handicappate”

che affida la responsabilità di identificare le necessità abitative dei disabili al dipartimento dei servizi sociali in collaborazione con le autorità sanitarie e di prevedere le modifiche non strutturali e le attrezzature all'interno dell'alloggio, mentre le Autorità per la casa sono responsabili dei lavori che implicano alterazioni strutturali dell'abitazione.

Si è passati dalla realizzazione di istituti residenziali gestiti da enti pubblici alla previsione di abitazioni per disabili che siano in grado di gestire la propria vita.

Anche gli istituti di recente costruzione sono localizzati in aree urbane, sono costituiti da stanze individuali con maggiore libertà e i vantaggi che può offrire la vita in comunità e il personale specializzato.

Gli studi e le indagini sulle necessità e sulle soluzioni tecniche progettuali per gli alloggi sono molto avanzati.

È di invenzione inglese il “*mobility housing*” che riguarda le modifiche in casa per facilitare la vita del disabile relative a:

- Ingressi accessibili con l'uso della sedie a rotelle;
- Disposizione interna che permetta facilità di circolazione anche con la sedia a rotelle;
- Disposizione di bagno, wc e almeno una camera da letto siano al livello dell'ingresso.

La normativa più recente a in proposito è del 2010 con l'Equality Act 2010 che ha sostituito in gran parte la normativa esistente prevedendo come proteggere le persone con disabilità e mirando a prevenire le discriminazioni a 360° anche inteso come abolizione delle barriere di accesso alle strutture, ai trasporti pubblici ecc.

Ad esempio tale normativa ha previsto che i fornitori di servizi abbiano l'obbligo di apportare modifiche ragionevoli ai locali o al modo in cui il servizio viene offerto per facilitare le persone diversamente abili.

Ci sono servizi internet come “disabled go” che fornisce informazioni a tali propositi alle categorie interessate.

In Francia solo quest'anno è nato il primo centro di informazione on line sull'accessibilità, un portale che raccoglie tutte le principali best practice e normative in vigore Oltrealpe in tema di trasporto, immobili, nuove tecnologie, impianti sportivi e attività ludiche a misura di disabile.

Lo sviluppo di standard per l'accesso all'ambiente esterno è relativamente nuovo rispetto a quelli per l'ambiente costruito.

L'accesso alle opportunità ricreative e di strutture ricreative all'aria aperta è stata specificamente menzionata nella legge del 1968 in Inghilterra e nell'Americans with Disabilities Act del 1990 (USA)¹⁸ anche se già a partire dal 1960 diverse entità federali e statali americane hanno cercato di elaborare alcune linee guida per fare strutture come campeggi, siti pc-nic e sentieri accessibili mentre nel 1967 il primo bollettino di assistenza tecnica del Dipartimento degli Interni statunitense in materia di accessibilità suggeriva una serie di modi per modificare parchi giochi, piscine, campeggi e aree di pesca e nautica.

Nel Regno Unito gli standard di accessibilità sono stati sviluppati attraverso una serie di progetti¹⁹ tra cui il più famoso pubblicato nel 1997 e che si basa sul concetto di modifiche all'ambiente esterno basate sulla ragionevolezza, quindi solo le non compliance rispetto alla normativa basate sull'irragionevolezza saranno punite dal giudice.

Tali linee guida non sono certo la risposta ad ogni problema di mobilità, tuttavia gli sviluppi nella materia aiutano a raggiungere livelli sempre più alti di accessibilità a qualunque ambiente esterno.

Nel 2000 è stato anche approvato The (UK) Building Regulations "Access to and use of buildings", entrato in vigore dal primo Maggio del 2004, proprio relativo all'accessibilità, alla sicurezza e alla circolazione all'interno degli edifici anche in favore delle persone disabili che stabilisce i criteri standard da seguire per la realizzazione di nuovi edifici.

¹⁸ Dr. Ian Newman, David Park "Standard di accessibilità in ambienti esterni"

¹⁹ Disability Discrimination Act 1995, Disability Discrimination (employment) regulations 1996.

5. conclusioni: “*Design for All*”

Universal Design, (Progettazione Universale), con le varianti correlate Progettazione per tutti (Design for All), è il termine internazionale con cui ci si riferisce ad una metodologia progettuale di moderna concezione e ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che sono di per sé accessibili ad entrambe le categorie di persone sia che siano esse senza disabilità che con disabilità.

Il termine “Universal design”, è stato coniato dall’architetto Ronald L. Mace, dell’università dello stato americano del Nord Carolina, a cui si è dedicato per lo studio, la ricerca e la fattibilità, assieme ad un gruppo di collaboratori, per descrivere il concetto di progettazione ideale di tutti i prodotti e degli ambienti artificiali, tali che siano piacevoli e fruibili, per quanto possibile da tutti, indipendentemente dalla loro età, capacità e/o condizione sociale..

84 È emerso dai primi concetti di “senza barriere” quindi la necessità di ottenere la più ampia accessibilità, adattatività e assistività e cercando di fondere anche l’estetica a queste considerazioni di base.

L’applicazione dei concetti ai principi dell’ Universal design, secondo il Centro ricerche della University of North Carolina, considera i seguenti 7 principi fondamentali:

- Principio 1 - Equità - uso equo: utilizzabile da chiunque.
- Principio 2 - Flessibilità - uso flessibile: si adatta a diverse abilità.
- Principio 3 - Semplicità - uso semplice ed intuitivo: l’uso è facile da capire.
- Principio 4 - Percettibilità - il trasmettere le effettive informazioni sensoriali.
- Principio 5 - Tolleranza all’errore - minimizzare i rischi o azioni non volute.
- Principio 6 - Contenimento dello sforzo fisico - utilizzo con minima fatica.

- Principio 7 - Misure e spazi sufficienti - rendere lo spazio idoneo per l'approccio e l'uso.

Questi principi sono stati considerati per ampliare ulteriormente quelli di progettazione accessibile per tutti e di senza barriere e sono stati elaborati per essere applicati nel più ampio possibile numero di settori, quindi dall'edilizia ai trasporti ma anche dall'informatica alle tecnologie, dall'ambiente di lavoro alle attività turistiche e sportive e così via.

Il Design for All è stato messo in luce in Europa dalla Commissione europea nella ricerca di una società più user-friendly in Europa.

Design for All è per assicurare che gli ambienti, prodotti, servizi e interfacce di lavoro per persone di tutte le età e abilità nelle diverse situazioni e in diverse circostanze.

Design for All è diventato una questione di importanza rilevante a causa dell'invecchiamento della popolazione e la sua composizione sempre più multi-etnica. Ne consegue un approccio di mercato e può raggiungere un mercato più ampio. Facile da usare, accessibile, prodotti e servizi facilmente fruibili migliorano la qualità della vita di tutti i cittadini.

Il Design for All permette l'accesso all'ambiente costruito, a servizi e prodotti di facile utilizzo, e non sono solo per il fattore della qualità, ma per una necessità per le sempre più numerose persone anziane o disabili. Considerare il Design for All nelle prime fasi del processo di progettazione è più conveniente che fare modifiche dopo che i prodotti sono già sul mercato.

Design for All quindi non è solo sinonimo di accessibilità per agevolare le persone portatrici di una disabilità, bensì il miglioramento della qualità della vita di tutti noi, anche perché in qualunque momento della vita chiunque di noi può avere una condizione di salute che in ambiente sfavorevole diventa disabilità.